

N. R.G. 2791/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SEZIONE LAVORO**

**ORDINANZA**

Il Giudice Emma Cosentino,  
a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 10.2.2016, nel  
procedimento di cui in epigrafe, relativo "*a ricorso ex art. 1 comma 48 Legge 28 giugno*  
*2012, n. 92 per impugnazione di licenziamento*" proposto da Franca Garia nei confronti  
di Ortofrutticola Parma Srl, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore; ..

**rileva**

- a.** con ricorso depositato in data 2.10.2015 la ricorrente – assunta in data 3.1.2011 a tempo determinato e dal 6.4.2011 a tempo indeterminato con la qualifica di operaia ed inquadramento nel livello 7 del CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari, con mansioni di addetta alle pulizie ed orario part-time di 35 ore settimanali, produceva numerosi documenti, effettuava varie richieste istruttorie, e, per i motivi dettagliatamente indicati, adduceva l'illegittimità della contestazione disciplinare e del successivo licenziamento per giusta causa intimato in data 23.4.2015.
- b.** con memoria difensiva depositata telematicamente l'11.11.2015, la società convenuta, per i motivi dettagliatamente indicati, previa produzione di documentazione ed effettuazione di richieste istruttorie, concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
- c.** All'udienza del 18.11.2015 prevista per la comparizione delle parti, si procedeva all'interrogatorio libero delle parti e veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione. Parte resistente offriva a fini conciliativi, per una chiusura tombale anche di altre vicende, cinque mensilità ed un contributo spese, mentre parte ricorrente ne



chiedeva 12, impregiudicate le altre vicende. Le parti venivano autorizzate a depositare note e la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 10.2.2016.

**d.** Le note venivano depositate solo dalla ricorrente ed all'udienza fissata la ricorrente chiedeva un rinvio per impedimento della resistente. La causa veniva rinviata all'udienza del 10.2.2016. All'udienza la resistente depositava atto di denuncia-querela sporta nei confronti della ricorrente e revocava l'offerta conciliativa effettuata all'udienza del 18.11.2015.

Le parti discutevano ampiamente oralmente la causa concludendo come in atti e questo giudice riservava la decisione.

### **ritiene**

**1.** la domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.

Nessuna contestazione sui requisiti dimensionali e sulla applicabilità alla fattispecie dell'art. 18 l. n. 300/70 è stata effettuata.

Nessuna tardività nella contestazione appare ragionevolmente ipotizzabile per i motivi correttamente esposti dalla resistente.

I fatti sono chiari, pacifici, di nessuna, o insignificante, gravità.

**1a.** La contestazione disciplinare del 31.3.2015 è del seguente tenore: *“Nel periodo dal 29/12/2014 al 17/04/2015 Ella è assente dal lavoro per malattia. Nelle giornate dal 16/02/2015 al 19/02/2015 e quindi durante l'assenza dal servizio è stata però vista effettuare il trasloco di casa. In particolare è stata notata movimentare e prelevare dall'immobile sito in Castel San Pietro Terme, Via Ercolana n. 3274, scatoloni ed effetti personali che ha caricato su una autovettura. Prima di valutare disciplinarmente l'addebito contestato, che costituirebbe violazione del principio di correttezza e buona fede nonché gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà che incombono al lavoratore in malattia di porre in essere tutte le dovute cautele per salvaguardare il proprio stato di salute per una sollecita guarigione, attendiamo di esaminare le giustificazioni che Vorrà fornire”.*

In assenza di giustificazioni, seguiva il licenziamento per giusta causa del 23.4.2015.

**1b.** In data 14.5.2015 la ricorrente impugnava il licenziamento adducendo” ... *Preliminarmente si eccepisce la tardività della procedura disciplinare, avviata ad oltre 45 giorni di distanza dai fatti contestati, di cui la società era pienamente edotta, essendo*



*stata la Parma Agricoltura s.s. – i cui componenti sono i figli del legale rappresentante della società datrice – ad avere intimato alla famiglia della signora Garia lo sgombero dell'immobile fino ad allora abitato entro il 19.2.u.s.*

*Nel merito si rileva l'insussistenza di qualunque profilo di responsabilità disciplinare. A tutto concedere il recesso non potrebbe che ritenersi privo di proporzionalità tra i comportamenti addebitati e la sanzione espulsiva irrogata ...”.*

**1c.** Il ricorso consta di n. 21 pagine di cui solo alcune riguardano il fatto in contestazione poiché la ricorrente esamina dettagliatamente i rapporti tra le parti e ola situazione venutasi a creare.

Similmente la memoria di costituzione della resistente consta di 14 pagine, di cui solo alcune strettamente aderenti al caso in esame. Ma la resistente espone in memoria costitutiva dei fatti gravissimi, asseritamente commessi dalla ricorrente, per i quali ha proposto anche querela, che non compete a questo Giudice valutare, non risultando oggetto di contestazione e che, se anche fossero veri, nessun rilievo potrebbero avere nella presente vicenda processuale, non essendo stati in alcun modo mai contestati alla Garia e non risultando quale causa di giustificazione del licenziamento.

Di tali fatti (interferenza illecita nella vita privata, trafugamento di effetti personali, asseriti danni all'immobile, e quanto altro) non è pertanto necessario procedere all'esame.

Nota correttamente la ricorrente, citando condivisibile giurisprudenza di legittimità, che tali fatti (ad esempio la successiva contestazione della patologia e dei certificati a sostegno dell'impedimento al lavoro) avrebbero dovuto essere contestati prima del licenziamento; costituiscono una modificazione dei motivi addotti, inammissibile in quanto pregiudica il diritto di difesa, e su cui non accetta il contraddittorio.

**1d.** L'unica giustificazione del licenziamento è l'intervenuto prelievo di scatoloni da casa per caricarli in macchina il 16 ed il 19 febbraio. E ciò non perché venisse contestata la malattia, ma perché la condotta, ad avviso della resistente, era incompatibile con la salvaguardia della propria salute ai fini di una sollecita guarigione.

Ma la tipologia di malattia della ricorrente non rendeva la condotta incompatibile con la salvaguardia della propria salute o pericolosa per la stessa, al contrario, poteva costituire una distrazione materiale rispetto a problematiche spirituali.



Nella documentazione prodotta dalla ricorrente, valutazione clinica dott. De Falco del 3.1.2015, si riferisce di un “*disturbo dell'adattamento con ansia*” e solo nella memoria costitutiva tale patologia viene contestata dalla resistente.

**1e.** Non viene evidenziata nella contestazione, ad esempio, la reiterazione della condotta che, pertanto è avvenuta in un unico contesto (un solo carico di macchina) in due occasioni o giornate distinte. Non viene precisato di che tipo di macchina si trattasse, per valutare quanti scatoloni potevano entrare in macchina e, quindi, lo sforzo fatto dalla ricorrente. Non viene indicato a che distanza fosse la macchina dalla abitazione. Non viene evidenziato che temperatura ci fosse, quale fosse l'orario del fatto, se mattutino, pomeridiano, notturno, non viene indicato se pioveva, chi vi fosse presente e quanto altro necessario a contestualizzare l'atto e valutarne l'eventuale gravità.

La circostanza, solo ipotizzata, che la ricorrente abbia detto alla sorella del datore di lavoro di avere mal di schiena, se anche fosse vera ed accertata, sarebbe del tutto irrilevante, non avendo la ricorrente alcun obbligo di riferire la sue reali condizioni di salute ad estranei ed essendo lecito e comprensibile non desiderare pubblicizzare un proprio disagio psichico.

In ogni caso la ricorrente non avrebbe mentito al datore di lavoro e, soprattutto, nessuna contestazione sul punto le è stata effettuata.

**1f.** La circostanza poi che la condotta della ricorrente fosse necessitata o quantomeno indotta, per ottemperare alla intimazione di lasciare l'immobile da parte dei figli della resistente (appunto ottemperata nonostante le precarie condizioni di salute che avrebbero potuto forse giustificare un tentativo di rifiuto di allontanarsi) rende paradossale oltre che ingiusta la contestazione e successiva sanzione disciplinare.

Se aggravamento del disagio-psicofisico e della malattia vi è stato esso è stato semmai causato dalla condotta della resistente, che ha intimato lo sfratto, non certo dallo spostamento di qualche scatolone dalla abitazione alla macchina.

**2.** Si deve pertanto disporre la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro per insussistenza giuridica del fatto posto alla base del licenziamento ed il pagamento da parte del datore di lavoro dell'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito nel periodo per lo svolgimento di altre attività



lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maggiorati degli interessi nella misura legale.

3. Le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, con ordinanza ex art. 1, comma 49, L. 92/12, così provvede:

- dichiarata che non ricorrono gli estremi della giusta causa del licenziamento;
- condanna la resistente Ortofrutticola Parma Srl alla reintegrazione della ricorrente Garia Franca nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria - commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto – dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino a massimo dodici mensilità, dedotto quanto eventualmente percepito nel periodo per lo svolgimento di altre attività lavorative – oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maggiorati degli interessi nella misura legale;
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessive € 3.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese forfettarie, I.V.A. e C.A.P..

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Bologna, il 16.2.2016.

Il Giudice  
Emma Cosentino

